

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

qualora detta traduzione sia richiesta da tali Stati, e la copia tradotta del prospetto ove necessaria ai sensi dell'art. 12 del Regolamento⁹; k) dichiarazione con la quale l'emittente attesti di non avere presentato o di non avere intenzione di presentare all'autorità competente di un altro Stato membro, istanza di approvazione di un prospetto riferito ad identici strumenti con riferimento al periodo di validità del prospetto di cui si chiede l'approvazione¹⁰; i) nel caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1129, di trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea, una nota che riporti le motivazioni alla base della richiesta, anche con riferimento alla tipologia di investitori destinatari dell'offerta e/o dalle caratteristiche dei mercati di ammissione alle negoziazioni e ai paesi di riferimento dell'attività di impresa della società; l) per i FIA immobiliari, ove previsti dalla legislazione dello Stato membro d'origine: copia degli atti di conferimento dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e delle relazioni di stima redatte da esperti indipendenti . * * * B) Offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani e UE aperti Alla comunicazione indicata dall'articolo 23, comma 1, e dall'articolo 27, comma 1, del Regolamento sono allegati i seguenti documenti: <i>a) il prospetto e l'ulteriore documentazione d'offerta. Nel caso di FIA UE il prospetto è quello approvato</i>	
--	--

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

dall'Autorità competente dello Stato membro d'origine; b) copia delle delibere societarie che approvano i termini dell'offerta; per i FIA immobiliari sono altresì allegati, ove previsti dalla legislazione dello Stato membro d'origine: c) copia degli atti di conferimento dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari; d) copia delle relazioni di stima redatte da esperti indipendenti con riferimento ai medesimi beni di cui al punto c) ^(*).	
ALLEGATO 1F	
<i>Offerte finalizzate all'ammissione di azioni in un mercato regolamentato Informazioni da inviare alla Consob</i>	
La comunicazione alla Consob prevista dall'articolo 13, comma 3, deve contenere almeno le seguenti informazioni: 1. una esposizione circa le verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento e dell'eventuale riparto; 2. i dati concernenti il numero delle accettazioni e dei soggetti richiedenti per ogni singolo collocatore; 3. in caso di offerta globale, per il collocamento riservato agli investitori qualificati effettuato in Italia, l'identificazione nominativa di tutti gli investitori richiedenti, degli investitori assegnatari, del relativo quantitativo di strumenti finanziari da	

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

ciascuno dei predetti soggetti richiesto ed assegnato, tenuto conto anche dell'eventuale esercizio dell'opzione di acquisto e/o di sottoscrizione, se prevista nel prospetto, da parte del coordinatore dell'offerta globale ovvero dei membri del consorzio per il collocamento riservato agli investitori qualificati; 4. nel caso in cui il prospetto preveda la possibilità di esercizio di un'opzione di acquisto e/o di sottoscrizione da parte del coordinatore dell'offerta globale ovvero dei membri del consorzio per il collocamento riservato agli investitori qualificati, il numero di prodotti finanziari complessivamente acquistati a seguito dell'esercizio di tale facoltà e la parte di tali prodotti finanziari assegnata nell'ambito del collocamento riservato agli investitori qualificati, ovvero la comunicazione del mancato esercizio dell'opzione medesima	
ALLEGATO 1C Comunicazione Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come modificato e successive modifiche [oppure ai sensi dell'articolo 52, del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come modificato, se trattasi di mera ammissione alle negoziazioni], e documentazione da allegare alla comunicazione domanda di approvazione, prevista dall'articolo 52, del Regolamento, per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o della nota informativa e della nota di sintesi sugli strumenti finanziari comunitari sui titoli 1) Comunicazione domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52, del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come modificato [oppure ai sensi dell'articolo. 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come modificato, se trattasi di mera ammissione alle negoziazioni] Per i fac-simile di struttura della comunicazione, si fa rinvio all'Allegato 1A, punto 1).	Stante l'abrogazione degli allegati 1F e 1M si è ritenuto di rinumerare gli allegati ricompresi all'interno dell'Allegato 1. Pertanto, l'Allegato 1I diventa Allegato 1C.



Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

2) Documentazione da allegare alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** prevista dall'articolo 52, del Regolamento ~~per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o della nota informativa e della nota di sintesi sugli strumenti finanziari comunitari sui titoli~~ ^{27 28 29}

Tavola 1

Documentazione da allegare alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** per la pubblicazione
del prospetto di ammissione alle negoziazioni di ~~azioni~~ **titoli di capitale**

La documentazione di seguito indicata deve essere trasmessa in formato elettronico ricercabile.

Alla ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione** per la pubblicazione del **di un** prospetto di ammissione alle negoziazioni di ~~azioni~~ **titoli di capitale** (di seguito "prospetto") deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

a) la bozza di prospetto contenente le informazioni richieste dagli schemi applicabili [precisare nella domanda quale

²⁷ Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli, **indicando i relativi riferimenti (ad esempio: numero del procedimento amministrativo in cui esso è incluso, numero di protocollo, modalità di invio, etc.)** dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.

²⁸ Nel caso di redazione del prospetto in formato tripartito **costituito da documenti distinti**, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di pubblicare il documento di registrazione **del documento di registrazione o di un il documento di registrazione universale**, deve essere inviata alla Consob la documentazione prevista dal presente Allegato, in quanto compatibile con il contenuto del suddetto documento.

²⁹ La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all'originale con dichiarazione, **su carta intestata**, firmata dal rappresentante legale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nella ~~comunicazione~~ **domanda di approvazione**, per tutti i documenti richiamati nell'elenco dei documenti allegati. **Le dichiarazioni eventualmente richieste, inoltre, sono da redigere su carta intestata e da sottoscrivere in originale.**

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

schema viene applicato];

a) b) le informazioni previste dall'articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del **del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019** ~~Regolamento Delegato ... del 14.3.2019~~⁴;

c) copia dello statuto vigente dell'emittente nonché copia dello statuto che la società intende adottare alla data di ammissione alle negoziazioni, qualora diverso da quello vigente al momento della comunicazione⁵;

~~b) l'indicazione delle eventuali difformità del prospetto allegato rispetto al corrispondente schema, con la relativa motivazione~~

~~e) ...omissis...;~~

~~d) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;~~

~~de) in caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove l'ammissione alle negoziazioni è prevista, qualora detta traduzione sia richiesta da tali Stati, e la copia tradotta del prospetto ove necessaria ai sensi dell'art. 12 del Regolamento 4³⁰⁶.~~ **In caso di richiesta, ai sensi degli articoli 25 e 26, del Regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di**

⁴ Il richiamo fatto in questa lista di allegati alla tabella di corrispondenza indicata dall'art. 42, par. 2, lettera a) **del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019** configura richiesta dell'autorità competente ai sensi dell'art. 24, paragrafo 5 del suddetto Regolamento Delegato. Tali documenti, ove non disponibili, dovranno essere trasmessi in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria, e pertanto la loro mancata produzione non comporta l'incompletezza iniziale della comunicazione.

⁵ Ove non già incluso nella documentazione da trasmettere ai sensi dell'art. 42, lettera c), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, **Tale indicazione rileva solo se i documenti in esame non sono stati trasmessi ai sensi della lettera e) del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019**

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile³¹; e) copia della delibera di approvazione dell'operazione di ammissione alla quotazione o alle negoziazioni dei titoli nel mercato regolamentato, se assunta da parte degli organi competenti dell'emittente; f) copia della domanda di ammissione a quotazione o alle negoziazioni dei titoli nel mercato regolamentato, solo nel caso in cui sia stata se già formulata nei confronti del gestore del mercato regolamentato; g) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni con le quali il revisore legale ha espresso il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato, ove redatto, dell'emittente relativi all'ultimo esercizio; h) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni di revisione sugli ulteriori bilanci d'esercizio e, ove redatti, su quelli consolidati dell'emittente di cui è richiesta l'inclusione nel prospetto dagli schemi applicabili; i) nel caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1129, di trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea, una nota che riporti le motivazioni alla base della richiesta, anche con riferimento alle caratteristiche dei mercati di ammissione alle negoziazioni e ai paesi di riferimento dell'attività di impresa della società. * * * Gli emittenti di diritto estero, ove la Consob sia l'autorità competente per l'approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE, devono inoltre allegare una propria dichiarazione nella quale, oltre ad una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di	Si è provveduto ad integrare il testo della lettera f) per chiarire che la copia della domanda di ammissione a quotazione deve essere allegata alla domanda di approvazione solo nel caso in cui la stessa sia già stata trasmessa al gestore del mercato. La specifica, inoltre, mira a chiarire che l'eventuale assenza dell'allegato non sarà valutato come elemento di incompletezza della domanda di approvazione.
---	--

³¹ Cfr. articolo 12 del Regolamento Emittenti.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

origine nonché nel paese di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, venga confermato che: - l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto; - gli strumenti finanziari i titoli di cui viene chiesta l'ammissione alle negoziazioni sono conformi alle leggi e ai regolamenti ai quali sono soggetti; - non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili; - non sussistono impedimenti all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari ai titoli dell'emittente che saranno negoziati nei mercati regolamentati italiani; - l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi strumenti finanziari titoli che si trovino in condizioni identiche. Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (<i>legal opinion</i>) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese ove l'emittente ha la sede legale. Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari titoli negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE. Gli emittenti di diritto estero devono altresì fornire idonea attestazione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro strumenti finanziari titoli, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali. In caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere fornita l'attestazione rilasciata da un revisore legale nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea.	
---	--

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

Tavola 2

Documentazione da allegare alla ~~comunicazione~~ domanda di approvazione ~~per la pubblicazione~~ del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente le azioni rappresentate;
- b) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente i certificati rappresentativi delle azioni;
- c) copia della delibera di emissione dei certificati rappresentativi di azioni;
- d) **in caso di richiesta, ai sensi degli artt. 25 e 26 del Regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile³² in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove l'ammissione alle negoziazioni è prevista, ove richiesta da tali Stati, e la copia tradotta del prospetto qualora necessaria ai sensi dell'art. 12 del Regolamento.**

* * *

Gli emittenti di diritto estero, sia delle azioni rappresentate che dei certificati rappresentativi, devono allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1

Tavola 3

Documentazione da allegare alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di obbligazioni e altri strumenti di debito

³² Cfr. articoli 12 e 53 del Regolamento Emittenti.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

<u>3.1 Obbligazioni</u> Alla comunicazione per la pubblicazione domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito “prospetto”) di obbligazioni deve essere allegata la seguente documentazione: a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili; b) dichiarazione dell'emittente attestante che il prospetto contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del Testo Unico 6, del regolamento (UE) 2017/1129; c) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob; Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti: d) copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob; * * * Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare alla documentazione, ove la Consob sia l'autorità competente per l'approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE, una dichiarazione in cui venga confermato che: - l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto; - non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili; - l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi strumenti finanziari che si trovino in condizioni identiche; - La suddetta dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (<i>legal opinion</i>) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese ove l'emittente ha la sede legale. Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE. Gli emittenti dovranno inoltre fornire, nella suddetta dichiarazione, una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine ovvero nel paese di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, ivi inclusi gli obblighi informativi applicabili a seguito della quotazione in Italia, nonché eventuali obblighi informativi a cui	Si è ritenuto di eliminare il periodo in quanto le relative disposizioni sono già disciplinate dagli allegati al Regolamento Delegato (UE) 2019/980. Inoltre, nel testo proposto in
--	--

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

volontariamente l'emittente si sottopone. In caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere fornita l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea. Per le obbligazioni sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione, suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nell'ordinamento cui l'emissione è sottoposta, nella quale venga confermato che: - gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione alle negoziazioni sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi e ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare; - non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche. La dichiarazione deve inoltre contenere un'idonea attestazione dell'emittente circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari degli strumenti finanziari. <u>3.2 Obbligazioni emesse da enti locali</u> Alla comunicazione per la pubblicazione domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di obbligazioni emesse da enti locali deve essere allegata la seguente documentazione: il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili. Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda deve essere allegata i seguenti ulteriori documenti: copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.	consultazione si era già provveduto ad abrogare un'analogia disposizione all' Allegato 1 A.
---	--

3.3. Obbligazioni convertibili in azioni Alla comunicazione per la pubblicazione domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito “prospetto”) di obbligazioni convertibili in azioni deve essere allegata la seguente documentazione: a) copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario; b) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili; c) in caso di obbligazioni convertibili in azioni emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente le obbligazioni circa l'impegno a garantire la costante diffusione delle informazioni relative all'emittente terzo; d) in caso di obbligazioni convertibili in azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un altro Stato: - dichiarazione dell'emittente volta a garantire la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni derivanti dalla conversione nel mercato principale nel quale dette azioni sono ammesse alle negoziazioni; - attestazione, suffragata da un apposito parere legale (legal opinion) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di ammissione alle negoziazioni delle azioni, che l'emittente le azioni è assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia; e) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob; Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla comunicazione devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti: f) copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob; g) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscono diritti di sottoscrizione di azioni: - copia della delibera di aumento del capitale al servizio dell'esercizio di tali diritti; - copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni e l'emittente le azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti; h) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscono diritti di acquisto di azioni: - copia degli atti dai quali risulta la destinazione delle azioni al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa; - copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni ed il proprietario delle azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.	
---	--

* * *

Gli emittenti con sede legale in un paese non appartenente all'Unione europea devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 3.1.

3.4. Obbligazioni strutturate

~~Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di obbligazioni strutturate deve essere allegata la seguente documentazione:~~

- ~~a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;~~
 - ~~b) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.~~
- ~~Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla comunicazione devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:~~

- ~~e) copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.~~

* * *

Gli emittenti con sede legale in un paese non appartenente all'Unione europea devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 3.1

3.5 Obbligazioni bancarie

~~Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto") di obbligazioni bancarie deve essere allegata la seguente documentazione:~~

~~la documentazione indicata alla Tavola 3.1 del presente Regolamento.~~

Tavola 4

Documentazione da allegare alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di warrant

Alla ~~comunicazione per la pubblicazione~~ **domanda di approvazione** del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito “prospetto”) di warrant deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), c) e d) della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di emissione dei warrant;
- b) qualora i warrant si riferiscano ad azioni di compendio ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato:
 - dichiarazioni di impegno da parte dell'emittente di warrant a garantire la disponibilità in Italia dei prezzi fatti registrare dalle azioni di compendio nel mercato nel quale dette azioni sono ammesse alle negoziazioni;
 - ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente i warrant con la quale si impegna a garantire una costante diffusione, al pubblico in Italia, delle informazioni previste dalla disciplina vigente nel paese ove ha sede legale l'emittente le azioni;
 - attestazione, suffragata da un apposito parere legale (legal opinion) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di ammissione alle negoziazioni delle azioni, che l'emittente le azioni è assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalenti a quella vigente in Italia;
- c) nel caso in cui i warrant attribuiscono diritti di sottoscrizione di strumenti finanziari:
 - copia della delibera di emissione degli strumenti di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente i warrant e l'emittente gli strumenti di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;
- d) nel caso in cui i warrant attribuiscono diritti di acquisto di strumenti finanziari:
 - copia degli atti dai quali risulta la destinazione degli strumenti di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente i warrant ed il proprietario degli strumenti di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

* * *

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

Gli emittenti con sede legale in un paese non appartenente all'Unione europea devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1. Tavola 5 Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di covered warrant e di certificates Alla comunicazione per la pubblicazione domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di covered warrant e di certificates deve essere allegata la seguente documentazione: a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili; b) dichiarazione dell'emittente attestante che il prospetto contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del Testo Unico 76 del regolamento 2017/1129; c) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob; d) qualora l'attività sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita da azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato: - dichiarazione con cui l'emittente i covered warrant ed i certificates attesti la disponibilità in Italia di tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall'emittente l'attività sottostante nel mercato principale di ammissione alle negoziazioni, nonché dei prezzi fatti registrare dagli strumenti finanziari nel mercato principale di ammissione alle negoziazioni con un adeguato grado di aggiornamento; e) qualora l'attività sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita da: 1) titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidità; 2) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione; 3) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili; 4) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate; 5) indici o panieri relativi alle attività di cui ai numeri precedenti, nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione; - dichiarazione attestante la disponibilità in Italia delle informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle suddette attività sottostanti.	
---	--

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

* * *

Gli emittenti di diritto estero, ove la Consob sia l'autorità competente per l'approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE, devono, inoltre, allegare una propria dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene chiesta l'ammissione alle negoziazioni sono conformi alle leggi e ai regolamenti ai quali sono soggetti;
- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- non sussistono impedimenti all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari dell'emittente che saranno negoziati nei mercati regolamentati italiani;
- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi strumenti finanziari che si trovino in condizioni identiche.

Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese ove l'emittente ha la sede legale. Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.

Gli emittenti dovranno inoltre fornire, nella suddetta dichiarazione, una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine ovvero nel paese di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, ivi inclusi gli obblighi informativi applicabili a seguito della quotazione in Italia, nonché eventuali obblighi informativi a cui volontariamente l'emittente si sottopone.

Gli emittenti di diritto estero devono altresì fornire idonea attestazione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro strumenti finanziari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali.

~~In caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere fornita l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile~~

Si è ritenuto di eliminare il periodo in quanto le relative disposizioni sono già disciplinate dagli allegati al

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea. Qualora i <i>covered warrant</i> e i <i>certificates</i> siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un soggetto terzo, tutti gli adempimenti sopra richiamati devono essere assolti dal soggetto garante il quale dovrà, inoltre, fornire la seguente documentazione: copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob. Tavola 6 A. Documentazione da allegare all'istanza di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA italiani e UE chiusi. Alla comunicazione domanda di approvazione indicata dall'articolo 5952, comma 21, del Regolamento è allegata la seguente documentazione: a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 n. 809/2004/CE e successive modifiche e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta; b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni; c) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA. Per i FIA mobiliari è altresì allegata: d) per i FIA mobiliari, per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero di quello consolidato, ove redatto, del budget consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi; Alla comunicazione domanda di approvazione indicata dall'articolo 6052, comma 41, del Regolamento è allegata la seguente documentazione: e) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Delegato ... del 14.3.2019 Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 n. 809/2004/CE e successive modifiche	Regolamento Delegato (UE) 2019/980. Inoltre, nel testo proposto in consultazione si era già provveduto ad abrogare un'analogia disposizione all'Allegato 1 A.
--	--